

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Maurizio Agustoni e cof. per il Gruppo il Centro + Giovani del Centro per la modifica dell'art. 6 lettera b) della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore (Esonero almeno parziale per i veicoli di pubblica utilità di enti e associazioni privi di scopo di lucro)

6 ottobre 2025

Con la presente iniziativa si chiede che i veicoli a motore e i rimorchi di enti pubblico o associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità siano esonerati, totalmente o parzialmente, dall'imposta di circolazione.

L'art. 6 della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 (=LIC; RL 760.500; marginale: "Casi di esonero parziale o totale dell'imposta di circolazione") prevede che:

"Il Consiglio di Stato è autorizzato a concedere l'esonero totale o parziale dell'imposta di circolazione per i veicoli a motore ed i rimorchi:

- a) *del personale dello Stato quando l'uso del veicolo è previsto da speciali disposizioni di legge o di regolamento;*
- b) ***di enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità (polizia, autoambulanza, pompieri, soccorso stradale, ecc.);***
- c) *di infermi che causa il loro stato fisico non possono farne a meno e sono nelle condizioni finanziarie modeste stabilite dal regolamento;*
- d) *mossi con tecniche di trazione o combustibili alternativi che permettono una migliore efficienza energetica ed ambientale"*

L'art. 2 del relativo Regolamento (=RIC; RL 760.510; marginale: "Esonero dall'imposta di circolazione") stabilisce che:

"La Sezione della circolazione concede l'esonero parziale o totale dell'imposta di circolazione per i veicoli:

- a) *dello Stato*
- b) *dei Corpi pompieri*
- c) *destinati alla protezione civile*
- d) *dei Corpi di polizia comunale*
- e) *dei posti consolari*
dei consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari di carriera
degli impiegati consolari di carriera, in possesso della carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri
- f) *degli infermi di modeste condizioni finanziarie*

- g) *delle Associazioni samaritane destinate al servizio di autoambulanze*
- h) *delle Società di salvataggio destinate agli interventi di pronto soccorso*
- i) ***di altri Enti o Associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità***
- l) *mossi con tecniche di trazione o combustibili alternativi che permettono una migliore efficienza energetica e ambientale, ad eccezione delle automobili e delle automobili pesanti.”*

L'interpretazione dell'art. 6 lett. b LIC è stata oggetto di una decisione della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello dell'8 ottobre 2024 (inc. n. 80.2023.203), la quale ha stabilito che *“l'interpretazione dell'art. 6 lett. b LIC conduce a ritenere che l'esenzione dall'imposta di circolazione interessi le associazioni senza scopo di lucro, che hanno immatricolato veicoli a motore dei quali si servono direttamente per conseguire gli scopi per i quali sono state costituite (e perlopiù finanziate dallo Stato), in particolare nei settori del pronto soccorso sanitario e stradale e della protezione dagli incendi”* (consid. 3.6).

In particolare, secondo la Camera di diritto tributario, *“niente lascia infatti supporre una volontà del legislatore di esentare dalle imposte di circolazione ogni veicolo a motore destinato genericamente a scopi di “pubblica utilità” che vadano oltre i servizi di salvataggio, di pronto soccorso e di polizia del fuoco. Si tratta infatti di casi accomunati dal fatto che il veicolo a motore assurge a strumento che serve direttamente allo scopo di interesse pubblico perseguito. In tutti gli esempi citati dalla legge e dai materiali legislativi, il veicolo non è unicamente a disposizione di un'associazione con scopi ideali, ma viene impiegato dalla stessa per raggiungere lo scopo principale per il quale essa opera”* (consid. 3.5.).

Nel caso concreto, la Camera di diritto tributario ha confermato la decisione della Sezione della circolazione che aveva negato l'esonero dalla tassa di circolazione di un veicolo destinato esclusivamente al trasporto degli ospiti di una casa anziani gestita da una fondazione senza scopo di lucro.

Con l'iniziativa in questione si propone di esplicitare la volontà del legislatore nel senso di un'esenzione dalle imposte di circolazione di tutti i veicoli di enti e associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità ai sensi della dottrina e della giurisprudenza, rimuovendo la limitazione ai soli veicoli destinati a *“servizi di salvataggio, di pronto soccorso e di polizia del fuoco”*.

La dottrina e la giurisprudenza ritengono che sia dato *“un fine di esclusiva pubblica utilità, quando un ente svolge un'attività durevole a favore di una cerchia indeterminata di destinatari, nell'interesse generale e in modo disinteressato. Viene dunque richiesto l'adempimento cumulativo di una condizione oggettiva, ossia lo svolgimento di un'attività che serva alla collettività e al benessere pubblico, e di una condizione soggettiva, giusta la quale il perseguimento di un simile scopo deve avvenire in modo disinteressato. Il che significa che l'ente in questione deve agire in maniera altruistica, senza alcun fine di lucro e grazie all'importante sacrificio dei suoi membri (sentenza del TF 2P.143/1998 dell'8 marzo 1999 consid. 6a/aa, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza)”* (cfr. consid. 3.3.2. della decisione precitata).

L'iniziativa in questione, alla luce di quanto precede, propone di esonerare (totalmente o parzialmente) per esempio i veicoli destinati al trasporto dei membri di associazioni sportive, scoutistiche, ricreative (p.es. associazione di anziani, ecc.), nonché quelli utilizzati da altri enti di pubblica utilità, quali p.es. case anziani.

In particolare, si chiede che l'art. 6 lett. bLIC sia modificato come segue:

Art. 6

Il Consiglio di Stato è autorizzato a concedere l'esonero totale o parziale dell'imposta di circolazione per i veicoli a motore ed i rimorchi:

a) invariato;

**b) di enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità
(polizia, autoambulanza, pompieri, soccorso stradale, ecc.);**

c-d) invariati"

Per il Gruppo del Centro + Giovani del Centro

Maurizio Agustoni

Berardi - Caccia - Capoferri - Caroni - Corti -

Cotti - Dadò - Demir - Isabella - Tricarico